

Anche banche e intermediari finanziari potranno chiedere ai professionisti una copia dell'istanza di adesione e della relazione

Senza privacy i fascicoli della voluntary

Banche, intermediari e fiduciarie potranno acquisire dal professionista o direttamente dal cliente copia dell'istanza di adesione al programma di collaborazione volontaria e

la relativa relazione d'accompagnamento.

Lo prevede la Banca d'Italia nel provvedimento sull'adeguata verifica della clientela in tema di antiriciclaggio.

Nessuna violazione del segreto professionale o della riservatezza se il commercialista, su richiesta della banca o della fiduciaria, invia i documenti sulle attività fatte emergere per la voluntary disclosure.

Vedana pag. 21

La possibilità emerge dalle regole di Banca d'Italia sulla verifica adeguata della clientela

Voluntary, fascicoli trasparenti

L'antiriciclaggio porta all'acquisizione delle banche

DI FABRIZIO VEDANA

Banche, intermediari e fiduciarie potranno acquisire dal professionista o direttamente dal cliente copia dell'istanza di adesione al programma di collaborazione volontaria e la relativa relazione d'accompagnamento.

Lo prevede Banca d'Italia nel provvedimento recante disposizioni in materia di adeguata verifica attuativo dell'articolo 7 del decreto legislativo 231/2007 laddove, nella parte seconda, sezione VI, prevede che le verifiche antiriciclaggio sull'origine dei fondi del cliente potranno essere effettuate anche acquisendo bilanci, dichiarazioni fiscali, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da altri intermediari o altri soggetti, come, per esempio, il professionista incaricato dal cliente di presentare istanza di adesione alla voluntary disclosure.

Nessuna violazione del segreto professionale o della

riservatezza, quindi, da parte del commercialista che, a richiesta della banca o della fiduciaria presso la quale il disclosante ha deciso di trasferire, anche solo giuridicamente, le attività fatte emergere ai sensi e per gli effetti della legge 186/2014.

E, infatti, la stessa legge in materia di tutela dei dati personali a prevedere espressamente una deroga alla riservatezza ogni qualvolta dati, informazioni e documenti relativi all'interessato (in questo caso il contribuente che ha deciso di aderire al programma di voluntary disclosure) sono richiesti da un soggetto (in tal caso una banca o una fiduciaria) per adempiere a un preciso obbligo di legge, in tal caso quella di contrasto del riciclaggio.

Sempre nell'ambito della definizione delle modalità applicative della legge 186/2014 si segnala l'interessante circolare COM_2015_089 con la quale il 26 maggio scorso Assofiduciaria da conto di aver sottoposto all'Agenzia delle entrate una serie di quesiti

operativi.

Tra questi si segnala, per importanza, quello con il quale Assofiduciaria ipotizza che sia possibile per i contribuenti che accedono alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 186/2014 e che decidano di incaricare la fiduciaria italiana di fare da sostituto d'imposta, di andare esenti dagli obblighi dichiarativi relativi al modello Unico per i periodi di imposta 2014 e 2015. La richiesta trova fondamento nel richiamo fatto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10 del 13 marzo 2015, al provvedimento n. 43 del 2009, paragrafo 11 ed alla circolare n. 45 del 2010 pagina 17, che confermerebbero la possibilità, per i contribuenti che accedono alla procedura di collaborazione volontaria, di comunicare all'intermediario i redditi percepiti dal giorno in cui ha effetto la sanatoria a quello in cui le attività sono rimpatriate e l'esonero dagli adempimenti di moni-

toraggio (quadro RW), posto che comunque sull'effettivo pagamento delle imposte dovute sono consentiti all'Amministrazione per il tramite dell'intermediario italiano, tutti i controlli necessari.

La conferma di tale esonero aprirebbe quindi la possibilità per le società fiduciarie di sostituirsi al contribuente negli obblighi dichiarativi relativi al modello unico per i periodi d'imposta 2014 e 2015, da inizio anno fino al perfezionamento del rimpatrio. Nella stessa circolare Assofiduciaria chiede inoltre all'Amministrazione Finanziaria di vedere confermata, stante il rinvio fatto a precedenti provvedimenti dell'amministrazione fiscale da parte della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 (in specie alla numero 43 del 10 ottobre 2009), l'applicabilità del regime del risparmio gestito da parte delle fiduciarie, analogamente a quanto già avvenuto in passato in occasione dell'emersione di attività estere ai sensi del decreto 79/2009.

